

Delitti contro la fede pubblica

- Art. 453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
- Art. 454. Alterazione di monete.
- Art. 455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.
- Art. 456. Circostanze aggravanti.
- Art. 457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
- Art. 458. Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete.
- Art. 459. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.
- Art. 460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.
- Art. 461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
- Art. 462. Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto.
- Art. 463. Casi di non punibilità.
- Art. 464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
- Art. 465. Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto.
- Art. 466. Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati.
- Art. 467. Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto.
- Art. 468. Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.
- Art. 469. Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione.
- Art. 470. Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione.
- Art. 471. Uso abusivo di sigilli e strumenti veri.
- Art. 472. Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta.
- Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.
- Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
- Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
- Art. 477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
- Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.
- Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
- Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.
- Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
- Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato.
- Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
- Art. 484. Falsità in registri e notificazioni.
- Art. 485. Falsità in scrittura privata.
- Art. 486. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.
- Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.
- Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.
- Art. 489. Uso di atto falso.
- Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.
- Art. 491. Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.
- Art. 491 bis. Documenti informatici.
- Art. 492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.
- Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

Art. 493 bis. Casi di perseguibilità a querela.
Art. 494. Sostituzione di persona.
Art. 495. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
Articolo 495 bis. Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri
Art. 495ter. Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali
Art. 496. False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.
Art. 497. Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati.
Art. 497 bis. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
Art. 497 ter. Possesso di segni distintivi contraffatti.
Art. 498. Usurpazione di titoli o di onori.

Delitti contro il patrimonio

Art. 624. Furto.
Art. 624 bis. Furto in abitazione e furto con strappo.
Art. 627. Sottrazione di cose comuni.
Art. 628. Rapina.
Art. 629. Estorsione.
Art. 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
Art. 631. Usurpazione.
Art. 632. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.
Art. 633. Invasione di terreni o edifici.
Art. 634. Turbativa violenta del possesso di cose immobili.
Art. 635. Danneggiamento.
Art. 635 bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Articolo 635 ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Articolo 635 quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Articolo 635 quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Art. 636. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.
Art. 637. Ingresso abusivo nel fondo altrui.
Art. 638. Uccisione o danneggiamento di animali altrui.
Art. 639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.
Art. 639 bis. Casi di esclusione della perseguibilità a querela.
Art. 640. Truffa.
Art. 640 bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Art. 640 ter. Frode informatica.
Art. 640 quater. Applicabilità dell'articolo 322 ter.
Articolo 640 quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
Art. 641. Insolvenza fraudolenta.
Art. 642. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona.
Art. 643. Circonvenzione di persone incapaci.
Art. 644. Usura.
Art. 645. Frode in emigrazione.
Art. 646. Appropriazione indebita.
Art. 647. Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.
Art. 648. Ricettazione.
Art. 648 bis. Riciclaggio.
Art. 648 ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.